REGOLAMENTO (CEE) N. 2355/89 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2721/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5, l'articolo 41, paragrafo 10, l'articolo 42, paragrafo 6 e l'articolo 81,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (3), la Commissione è tenuta a fissare la percentuale del quantitativo indicato nel contratto che può essere consegnato per la distillazione prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 ; che dall'esperienza finora acquisita emerge che, ai fini di una corretta informazione dei produttori, è necessario che questa percentuale sia stabilita anche qualora possa essere conferito per la distillazione l'intero volume indicato nel contratto ;

considerando che è necessario adeguare alcuni riferimenti relativi al periodo durante il quale i produttori devono aver adempiuto ai loro obblighi ;

considerando che le strutture amministrative diverse nei vari Stati membri giustificano l'adeguamento dei termini entro cui deve essere comunicato l'esito della procedura di approvazione dei contratti per quanto riguarda la distillazione prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;

considerando che l'esperienza giustifica l'adeguamento del termine relativo alle comunicazioni degli Stati membri per quanto riguarda la distillazione prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 ; che, in ordine a queste comunicazioni, è inoltre necessario armonizzare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2721/88 con quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (4), nella versione resultante dalla modifica apportatavi dal regolamento (CEE) n. 2505/88 (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
(4) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2721/88 è modificato come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1, dopo il terzo comma è inserito il seguente testo :

« Per i produttori che hanno ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati dopo il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione di produzione, il numero di ettari si ottiene dividendo il quantitativo di vino da tavola di cui trattasi, desunto dai registri di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione (*), per la resa di cui all'articolo 7, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (**).

(*) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.
(**) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. »

2. All'articolo 3, il testo del paragrfo 1 è sostituito dal seguente testo.

« 1. Per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione fissa, secondo la procedure di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, ed, entro e non oltre un mese dal ricevimento dei dati previsti all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, la percentuale del quantitativo indicato nei contratti che può effettivamente essere conferito alla distillazione. Questa percentuale è fissata ad un livello tale da consentire che il volume che verrà effettivamente distillato non superi quello stabilito a norma dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87. »

3. All'articolo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo :

« Conformemente all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 i produttori, che nel corso della campagna precedente erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 3105/88 (*) e (CEE) n. 441/88 della Commissione.

(*) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 41. »

4. All'articolo 6 il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo :

« 4. L'organismo d'intervento comunica al produttore l'esito della procedura di approvazione entro :

— un mese a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le distillazioni previste dagli articoli 38 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;

— dieci giorni a decorrere dalla fissazione della percentuale di cui all'articolo 3 del presente regolamento ad opera della Commissione. »

5. All'articolo 9, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo di cui al paragrafo 1 è tenuto a fornire all'organismo d'intervento entro il 31 dicembre successivo alla campagna considerata la prova dell'avvenuta distillazione ed eventualmente la prova dell'avvenuto pagamento, entro i termini prescritti, del prezzo minimo di acquisto per il vino distillato.

Se dalla prova del pagamento del prezzo del vino risulta che non è stato rispettato il termine previsto all'articolo 8, paragrafo 2, ma che il ritardo non supera trenta giorni, l'aiuto da versare al distillatore è ridotto del 20 %. Se il ritardo supera trenta giorni non viene versato alcun aiuto. »

6. All'articolo 11, paragrafo 6, dopo il secondo comma è inserito il seguente testo :

« Se dalla prova del versamento del prezzo del vino risulta che il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non è stato rispettato, ma che il ritardo non supera trenta giorni, l'aiuto da versare agli elaboratori di vino alcolizzato è ridotto del 20 %. Se il ritardo supera trenta giorni non viene versato alcun aiuto. »

7. All'articolo 12 :

— al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

« Per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, entro un mese a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni di distillazione, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato ivi indicati. »

— il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Contestualmente alle informazioni previste all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2179/83, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino e di vino alcolizzato destillati nell'ambito delle distillazioni previste dagli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, ripartiti secondo il colore. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione